

Mercoledì 6 settembre 2000

POSIZIONE
DEL CONSIGLIOEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 25)

Allegato I, lettera i)

i) descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma;

i) descrizione delle misure previste per monitorare l'attuazione del piano o del programma **e l'efficacia di tutte le misure volte a prevenire, ridurre o compensare qualsiasi effetto negativo sull'ambiente;****5. MEDA: Modifica del regolamento (CE) n. 1488/96 ***

A5-0204/2000

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1488/96 relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (COM(1999) 494 – C5-0023/2000 – 1999/0214(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE ⁽¹⁾EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 1)

Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) esiste un inaccettabile divario nell'agenda politica ed economica dell'UE tra la priorità assoluta, conferita all'ampliamento dell'UE ai paesi dell'Europa settentrionale, centrale ed orientale, e l'importanza riconosciuta al processo di Barcellona, che in questi ultimi anni non ha registrato progressi significativi;

(Emendamento 2)

Considerando 1 ter (nuovo)

(1 ter) l'articolo 3 del trattato UE indica la necessità di prevedere la coerenza per quanto riguarda tutte le misure adottate nell'ambito delle politiche in materia di relazioni estere, di sicurezza, di economia e di sviluppo;

(Emendamento 3)

Considerando 2

(2) la regione mediterranea costituisce un'area prioritaria per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori;

(2) la regione mediterranea costituisce un'area prioritaria **e strategica** per l'Unione europea e lo sviluppo politico, economico e sociale dei partner mediterranei rappresenta una sfida di proporzioni sempre maggiori. **I mezzi di bilancio messi a disposizione finora non corrispondono né alle ambizioni né ad una efficace capacità di esecuzione;**

⁽¹⁾ GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 4.

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 4)

Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) occorre approfondire il dialogo tra le culture e le società sostenendo in particolare le attività di formazione, lo sviluppo e la cooperazione decentralizzata;

(Emendamento 5)

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) è indispensabile rafforzare la cooperazione regionale destinandovi maggiori risorse e un maggiore sostegno politico e tecnico, a cominciare da determinate zone già consolidate come il Magreb arabo;

(Emendamento 6)

Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) è imperativo che il nuovo regolamento MEDA garantisca uno sviluppo politico, economico e sociale equilibrato e sostenibile come pure il rispetto per l'ambiente, coinvolgendo nel contempo la società civile nella definizione e valutazione di programmi e progetti e sottolineando l'importanza dei progetti di dimensioni ridotte;

(Emendamento 7)

Considerando 5

(5) nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo soddisfacente; *tuttavia*, attualmente occorre razionalizzare i procedimenti di formazione delle decisioni per permettere un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria;

(5) nel periodo 1995-1998 il regolamento (CE) n. 1488/96 è stato attuato in modo **poco** soddisfacente; **di conseguenza** attualmente occorre razionalizzare i procedimenti di formazione delle decisioni per permettere un'attuazione più efficace dell'assistenza comunitaria;

(Emendamento 8)

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) l'aiuto finanziario per programmi nazionali per la Turchia nell'ambito di MEDA dovrebbe essere trasferito al titolo 7, una volta concordato con tale paese uno strumento di preadesione;

(Emendamento 9)

Considerando 10

(10) il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità istituisce un quadro normativo comune per tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela

(10) il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità istituisce un quadro normativo comune per tutti i settori riguardanti le risorse proprie e le spese delle Comunità. Il regolamento (CE, Euratom) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità si applica a tutti i settori di attività della Comunità, salvo il disposto della normativa comunitaria relativa a settori specifici;

degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità si applica a tutti i settori di attività della Comunità, salvo il disposto della normativa comunitaria relativa a settori specifici; **occorre garantire al riguardo che la Banca europea per gli investimenti adempia pienamente gli obblighi che le incombono a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999⁽¹⁾;**

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(Emendamento 10)

Considerando 11

(11) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono *misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Pertanto, esse devono essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della stessa.*

(11) **La Commissione cura l'esecuzione del bilancio sotto la propria responsabilità in linea con l'articolo 274 del trattato CE; le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono essenzialmente di natura finanziaria e pertanto di esclusiva responsabilità della Commissione e la procedura del comitato consultivo, prevista all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, costituisce la procedura maggiormente adeguata per l'adozione di siffatte misure;**

(Emendamento 11)

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) la trasparenza delle procedure e delle attività della Commissione è garantita dal programma di riforma amministrativa.

Occorre rispettare il dialogo e lo scambio di informazioni a livello interistituzionale come condizione essenziale di tutte le nuove procedure;

(Emendamento 12)

Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) il Parlamento europeo ha espresso, nelle sue risoluzioni dell'8 ottobre 1998 sulla cooperazione con i paesi mediterranei in materia di emigrazione⁽¹⁾ e del 30 marzo 2000 sulla politica mediterranea⁽²⁾, l'auspicio che il regolamento (CE) n. 1488/96 venga modificato affinché siano prese in considerazione la posizione del Parlamento e le sue linee direttrici.

⁽¹⁾ GU C 328 del 26.10.1998, pag. 184.

⁽²⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Mercoledì 6 settembre 2000TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 13)

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 1, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

1) L'articolo 1, paragrafo 3 è soppresso.

1) L'articolo 1, paragrafo 3 è **sostituito dal testo seguente:**

3. L'importo di riferimento per l'esecuzione del presente programma per il periodo 2000-2006 sarà almeno uguale a quello del periodo precedente e in termini reali.

L'85% della dotazione annuale viene dedicata alla cooperazione tra la Comunità e i paesi associati; il 15% della dotazione annuale è dedicata alla cooperazione regionale tra la Comunità e almeno due paesi mediterranei.

L'Autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali conformandosi alle prospettive finanziarie.

(Emendamento 15)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 bis (nuovo)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) e 2 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

1 bis. L'articolo 2 è così modificato:

a) E' inserito il seguente paragrafo 1 bis:

1 bis. Il presente regolamento ha quale obiettivo contribuire, mediante le misure previste al paragrafo 2, alla realizzazione di iniziative di interesse comune nei tre aspetti di collaborazione euromediterranea: rafforzamento della stabilità politica e della democrazia, creazione di una zona di libero scambio euromediterranea e sviluppo della cooperazione economica e sociale, tenendo conto della preparazione delle risorse umane e dell'adattamento del sistema produttivo nonché della dimensione umana e culturale.

b) Il paragrafo 2 è così modificato:

2. Tali misure di sostegno sono predisposte tenendo conto dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, della stabilità e della prosperità a lungo termine, soprattutto nei settori della transizione economica, dello sviluppo economico e sociale durevole, della cooperazione regionale e transfrontaliera. Gli obiettivi e le modalità di tali procedure figurano nell'allegato II.

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 17)

ARTICOLO 1, PUNTO 1 ter) (nuovo)
 Articolo 4, paragrafi 1 e 2 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

1 bis. L'articolo 4, paragrafi 1 e 2 sono modificati come segue:

1. La Commissione garantisce il coordinamento effettivo degli sforzi di assistenza avviati dalla Comunità e dagli Stati membri per rafforzare la coerenza e la complementarità dei loro programmi di cooperazione. Tale coordinamento si svolgerà in collaborazione con gli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda i programmi indicativi e i progetti e sulla base di uno scambio di informazioni reciproco e regolare. Inoltre essa favorisce il coordinamento e la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali, con i programmi di cooperazione delle Nazioni Unite e con gli altri donatori.

2. Le misure di cui al presente regolamento possono essere deliberate dalla Comunità sia in modo indipendente sia per mezzo di un cofinanziamento con gli stessi partner mediterranei ovvero con, da una parte, organismi pubblici o privati degli Stati membri e la Banca, e dall'altra organismi multilaterali o paesi terzi. Il cofinanziamento delle iniziative, in particolare quelle a livello regionale, verrà ricercato attraverso il più largo coinvolgimento possibile.

(Emendamento 19)

ARTICOLO 1, PUNTO 2, LETTERA - a) (nuovo)
 Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma (Regolamento (CE) n. 1488/96)

- a) Il paragrafo 2, terzo comma è sostituito dal testo seguente:

I programmi possono essere modificati in funzione dell'esperienza acquisita, dei progressi realizzati dai partner mediterranei in materia di riforme strutturali, di sviluppo industriale, di stabilizzazione macroeconomica e di progresso sociale così come dei risultati in materia di cooperazione nel contesto dei nuovi accordi di associazione.

(Emendamento 20)

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA a)
 Articolo 6, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

a) Al paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:

Tenuto conto delle condizioni del mercato, la sovvenzione è compresa tra l'1 e il 3%.

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

1. I finanziamenti comunitari assumono in particolare la forma di aiuti non rimborsabili o di capitali di

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

rischio. Relativamente alle misure di cooperazione nel settore dell'ambiente, i finanziamenti comunitari possono assumere la forma di abbuoni di interesse per i prestiti concessi dalla Banca sulle proprie risorse a tutti i partner mediterranei indistintamente.

(Emendamento 21)

ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma (Regolamento (CE) n. 1488/96)

1. Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di beni e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. *Possono inoltre essere coperti finanziamenti diretti in favore del partner beneficiario destinati al sostegno delle riforme economiche.* Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposte.

1. Le misure di cui al presente regolamento possono coprire le spese per l'importazione di beni e servizi e le spese locali per realizzare i progetti e i programmi. **La Commissione assicura, in cooperazione con i paesi partner, che le forniture importate nel paese partner in esecuzione di un progetto finanziato dalla Comunità non saranno soggette a dazi doganali.** Sono esclusi dal finanziamento comunitario tasse, dazi e imposte.

(Emendamento 22)

ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)

Articolo 8, paragrafi 4 e 7 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

4 bis. L'articolo 8 è così modificato:

a) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

4. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, fornisce nell'ambito dell'Unione europea e dei paesi partner MEDA, su richiesta, una documentazione completa e tutte le informazioni necessarie sui programmi MEDA e sui requisiti necessari per la partecipazione ad essi.

b) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. I risultati degli appalti, comprese le informazioni sul numero di domande ricevute, sulla data dell'aggiudicazione del contratto, sul nome e l'indirizzo dei vincitori dell'appalto e il prezzo del contratto saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(Emendamento 24)

ARTICOLO 1, PUNTO 5, LETTERA a)

Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

a) I paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

a) I paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

1. Gli orientamenti dei programmi indicativi di cui all'articolo 5, paragrafo 2 sono adottati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, a seguito del dialogo con i partner mediterranei interessati e previa informazione del Parlamento. La Commissione trasmette per informazione, unitamente alle sue proposte, la sua programmazione

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. I programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Le decisioni di finanziamento che non riguardino sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e capitali di rischio, e che non rientrino in piani di finanziamento nazionali o regionali, sono adottate ciascuna separatamente secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

4. Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3, relative ad importi non superiori a 2 000 000 di euro, sono adottate dalla Commissione se fanno parte di stanziamenti complessivi. Detti stanziamenti vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11. La Commissione informa in modo sistematico e in tempi rapidi, e comunque prima della successiva riunione, il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 delle decisioni di finanziamento per importi non superiori a 2 000 000 di euro.

finanziaria d'insieme, indicando segnatamente l'importo totale dei programmi indicativi nazionali e regionali nonché la ripartizione, per paese beneficiario e per settore prioritario, dell'importo globale deliberato nel quadro di tali programmi.

2. I programmi indicativi, i piani di finanziamento e le eventuali modifiche che vi sono apportate, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Le decisioni di finanziamento che non riguardino sovvenzioni in conto interessi per prestiti della Banca e capitali di rischio sono adottate ciascuna separatamente secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.

4. Le decisioni di finanziamento di cui al paragrafo 3, relative ad importi non superiori a **5 000 000** di euro, sono adottate dalla Commissione se fanno parte di stanziamenti complessivi. Detti stanziamenti vengono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11. La Commissione informa il comitato istituito dall'articolo 11, paragrafo 1 **in anticipo della sua intenzione di prendere** delle decisioni di finanziamento per importi non superiori a **5 000 000** di euro. **Su richiesta di uno Stato membro il comitato può prendere una decisione su progetti individuali.**

(Emendamento 27)

ARTICOLO 1, PUNTO 6

Articolo 10, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.

2. Nelle decisioni di finanziamento adottate in forza del presente regolamento e nelle valutazioni di cui all'articolo 15, la Commissione tiene conto dei principi **della garanzia dell'informazione** e della sana gestione finanziaria e in particolare del risparmio e del rapporto costi/efficacia previsti nel regolamento finanziario.

(Emendamento 28)

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 11, paragrafi 2 e 3 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa.

2. Quando venga fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di **consultazione** di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3 bis. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto.

2 bis. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo dei lavori del comitato. A tal fine il PE riceve gli ordini del giorno delle riunioni del comitato, i progetti di misure presentati ai comitati per l'attuazione degli strumenti adottati dalla procedura prevista all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni come pure gli elenchi delle autorità e delle organizzazioni alle quali appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è altresì tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmetta al Consiglio misure o proposte di misure da adottare.

3. Il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione 1999/468/CE è fissato in tre mesi.

3 bis. Un rappresentante della Banca partecipa ai lavori del comitato senza diritto di voto.

3 ter. La Commissione non sottopone in alcun caso al comitato singole decisioni di finanziamento.

(Emendamento 29)

ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA B) BIS (nuova)
Articolo 15, paragrafo 3 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1488/96)

b bis) E' inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. Quando i progetti violano le norme ambientali riconosciute sul piano internazionale la Commissione e la BEI possono sospendere o rivedere verso il basso i pagamenti.»

(Emendamento 14)

ARTICOLO 1, PUNTO 8, LETTERA C)
Articolo 15, paragrafo 6 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

c) Il paragrafo 6 è *espresso*.c) Il paragrafo 6 è *sostituito dal testo seguente*:

6. Entro il 30 giugno 2001 la Commissione presenta proposte di modifica del regolamento volte a conferire alle delegazioni della Commissione, nel quadro del processo di decentramento, ampie competenze di gestione, accompagnando tale evoluzione con un sensibile potenziamento dell'organico.

(Emendamento 30)

ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Articolo 16 (Regolamento (CE) n. 1488/96)

8 bis) L'articolo 16 è così modificato:

16. Allorché un elemento essenziale per il proseguimento della cooperazione faccia difetto, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento, può prendere la decisione di sospendere l'assistenza a un paese partner.

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

(Emendamento 31)

ALLEGATO, PUNTO - 1 (nuovo)

Allegato II, Parte I, lettera a), secondo e terzo trattino (Regolamento (CE) n. 1488/96)

- 1) La parte I, lettera a), secondo e terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

- l'apertura dei mercati e la promozione degli investimenti, della cooperazione industriale e degli scambi commerciali tra la Comunità europea e i partner mediterranei e tra questi ultimi;
- la modernizzazione delle infrastrutture economiche, con eventuale inclusione del sistema finanziario e di quello fiscale;
- la creazione di strumenti finanziari che agevolino la cooperazione industriale tra imprese dell'Unione europea e dei partner mediterranei.

(Emendamento 32)

ALLEGATO, PUNTO - 1 (nuovo)

ALLEGATO II, Parte I, lettera a), secondo, terzo e quarto comma (nuovi) (Regolamento (CE) n. 1488/96)

Per la realizzazione delle iniziative di cooperazione industriale indicata nell'Allegato II, l'Unione europea provvede alla creazione di un programma che consenta il finanziamento di progetti che coinvolgano almeno un'impresa europea e almeno un'impresa dei partner mediterranei. La Commissione definisce, in consultazione con i partner mediterranei, gli aspetti operativi per l'attuazione di questo programma compresi i criteri di ammissibilità e di selezione, i costi ammissibili, il cofinanziamento (fino all'80 % dei costi ammissibili), i criteri di rendiconto e di valutazione.

Priorità è assegnata ai progetti di cooperazione industriale destinati a migliorare la competitività e la capacità innovativa delle PMI, alla creazione di posti di lavoro, allo sviluppo di tecnologie sostenibili e ambientali. La Commissione pubblica, con i proponenti, degli inviti specifici a presentare proposte ai quali saranno invitati a partecipare direttamente le imprese che verranno selezionate in tempi rapidi sulla base di criteri stabiliti in precedenza e sulla base delle disponibilità di bilancio.

Il finanziamento delle proposte selezionate assume la forma di un contratto di sovvenzione.

(Emendamento 33)

ALLEGATO, PUNTO 1

ALLEGATO II, Parte I, lettera b), primo, secondo e terzo trattino (Regolamento (CE) n. 1488/96)

- i programmi di sostegno sono volti al ripristino o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, *pur essendo rivolti nel contempo a migliorare il benessere della popolazione*; i pro-
- i programmi di sostegno sono volti al ripristino o, se del caso, al consolidamento dei grandi equilibri finanziari, nonché alla creazione di un contesto economico favorevole all'accelerazione della crescita, **cercando così di**

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

grammi di sostegno *possono inoltre essere mirati all'assistenza alle riforme in settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità;*

- i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;
- i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, *ad attenuare le conseguenze negative che il processo di transizione economica e la realizzazione di una zona di libero scambio euromediterranea possono determinare sul piano sociale e sull'occupazione, con particolare riguardo ai gruppi più vulnerabili della popolazione;*

migliorare il benessere della popolazione; i programmi di sostegno **contribuiscono altresì** alle riforme **nei** settori chiave, nella prospettiva dell'istituzione di una zona di libero scambio con la Comunità;

- i programmi di sostegno sono adattati alla situazione particolare di ogni paese e tengono conto delle condizioni economiche e sociali;
- i programmi di sostegno prevedono misure volte, in particolare, **ad accompagnare sul piano sociale e dell'occupazione la** transizione economica e la realizzazione di una zona di libero scambio euromediterranea e **ad attenuare le conseguenze negative di tale processo** sul piano sociale e sull'occupazione, con particolare riguardo ai gruppi **sociali e alle categorie** più vulnerabili della popolazione;

(Emendamento 34)

ALLEGATO, PUNTO 1

Allegato II, Parte I, lettera b, quarto trattino (Regolamento (CE) n. 1488/96)

- *L'esborso dell'assistenza viene effettuato in tranche, sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno.*

- L'esborso dell'assistenza viene effettuato in tranche, sotto forma di sostegno di bilancio diretto, a seconda della conformità agli obiettivi e/o agli obiettivi settoriali decisi nel quadro del programma di sostegno. **Un esborso rapido è una caratteristica principale dei programmi di sostegno.**

(Emendamento 35)

ALLEGATO, PUNTO 2 (nuovo)

Allegato II, Parte II (Regolamento (CE) n. 1488/96)

- 2) *Nella parte II, l'undicesimo trattino è sostituito dal seguente:*

- 2) **La parte II è sostituita dal testo** seguente:

II. Il sostegno al raggiungimento di un migliore equilibrio socioeconomico include segnatamente:

- **la partecipazione dei cittadini e della società civile all'attuazione dello sviluppo economico e sociale,**
- **il contributo al miglioramento dei servizi sociali, in particolare per quanto attiene alla sanità, alla pianificazione familiare, all'approvvigionamento idrico, al risanamento e alla situazione abitativa attraverso il sostegno all'elaborazione di una strategia e ai progetti modello,**
- **la lotta contro la povertà,**
- **lo sviluppo rurale armonioso e integrato, lo sviluppo urbano e il miglioramento delle condizioni di vita nelle città,**

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- il rafforzamento della cooperazione nel settore della pesca e dello sfruttamento sostenibile delle risorse marine,
 - la protezione e il miglioramento dell'ambiente, tenendo conto in particolare dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico attraverso il rafforzamento della cooperazione in materia di ambiente, soprattutto nell'ambito del programma d'azione prioritario a breve e a medio termine in materia di ambiente (SMAP),
 - l'adattamento delle infrastrutture economiche, in particolare nei settori del trasporto, dell'energia, dello sviluppo rurale, delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
 - lo sviluppo integrato delle risorse umane a complemento dei programmi degli Stati membri, in particolare nei settori della formazione professionale continua nel quadro della cooperazione industriale e agricola nonché il miglioramento del potenziale per la ricerca scientifica e tecnologica,
 - il rafforzamento della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo nonché della loro difesa, soprattutto attraverso la cooperazione delle organizzazioni, fondazioni e organismi riconosciuti nella Comunità europea e nei paesi mediterranei,
 - la cooperazione culturale e scambi di giovani,
 - l'accoglienza di studenti in corso di formazione per favorire la loro successiva occupazione nei paesi d'origine nonché quella di giovani tirocinanti accolti presso imprese europee sulla base di contratti temporanei,
 - promozione, istruzione e creazione di posti di lavoro per le donne. In questo senso si tiene conto della tematica uomo/donna in tutte le iniziative coperte dal presente regolamento,
 - il trasferimento, ove opportuno, della responsabilità per la gestione e l'esecuzione di piccoli progetti alle delegazioni esterne della Comunità europea nei paesi partner,
- la cooperazione e l'assistenza tecnica finalizzate ad intensificare la cooperazione in materia di flussi migratori e di lotta contro l'immigrazione clandestina, compresi il rimpatrio dei residenti illegali e la tratta degli esseri umani, il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché la cooperazione volta a combattere la criminalità, compreso il traffico illecito di stupefacenti.

Mercoledì 6 settembre 2000

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- il rafforzamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, nonché la cooperazione volta a combattere la criminalità, compreso il traffico illecito di stupefacenti e **la tratta degli esseri umani**.

(Emendamento 38)

ALLEGATO, PUNTO II BIS (nuovo)
Allegato II, Parte III, (Regolamento (CE) n. 1488/96)

2 bis) La parte III è modificata come segue:

— la lettera a) è sostituita dal testo seguente:

- a) l'istituzione e lo sviluppo di strutture di cooperazione regionale tra i partner mediterranei e tra i partner mediterranei e l'Unione e i suoi Stati membri;

— E' inserita la seguente lettera a bis):

- a bis) l'istituzione di una cooperazione nelle organizzazioni internazionali, soprattutto nell'Organizzazione mondiale del commercio e nell'Organizzazione internazionale del lavoro;

— La lettera d) è sostituita dalla seguente:

- d) gli scambi tra società civili dell'Unione e dei partner mediterranei, in particolare con il rafforzamento delle azioni condotte nel quadro della cooperazione decentrata, che:

- mira a individuare i beneficiari non governativi dell'aiuto comunitario;

- verte in particolare sulla creazione di reti di università e di ricercatori, di collettività locali, di associazioni e di fondazioni scientifiche e politiche, di sindacati e di imprenditori privati nonché di organizzazioni non governative, di mass media, di istituzioni culturali in senso lato e degli altri organi di cui al punto IV.

I programmi sono volti a promuovere la partecipazione e l'espressione della società civile nei paesi partner, segnatamente favorendo l'informazione tra le reti e la perennità dei legami istituiti tra i partner delle reti.